

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1623

Vol. 1972/0227

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1623 def.

Bruxelles, 22 dicembre 1972

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al regime che consente la trasformazione;
sotto vigilanza doganale, di merci prima della loro immissione
in consumo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(72) 1623 def.

RELAZIONE

1. L'esperienza acquisita, sul piano comunitario, in materia di tassazione delle merci immesse in consumo, dimostra che in generale la struttura della tariffa doganale comune e dei prelievi agricoli istituiti con i diversi regolamenti, da una parte, e le regole di tassazione relative alla determinazione dei differenti elementi della base imponibile, dall'altra, garantiscono che l'ammontare dei dazi doganali, delle tasse d'effetto equivalente e dei prelievi agricoli da riscuotere, corrisponde esattamente agli obbiettivi previsti in materia di protezione tariffaria o di politica agricola.

Tuttavia, si sono verificati casi nei quali la rigida applicazione delle regole di tassazione alle merci quali si presentano all'atto dell'importazione, conduce o rischia di condurre ad una riscossione economicamente non giustificata, situazione, questa, che può comportare lo spostamento di alcune attività economiche dalla Comunità verso paesi terzi.

Ciò si verifica quanto :

- a) la tassazione delle merci, secondo la specie tariffaria o secondo la natura, all'atto dell'importazione, conduce ad un importo superiore a quello relativo alle stesse merci che si trovino in uno stadio economico più avanzato ;
- b) lo stato o la presentazione delle merci non è quello in cui le merci normalmente si trovano o dovrebbero trovarsi al momento dell'importazione.

2. La situazione delineata nella lettera a) del paragrafo 1 (v. articolo 5) si verifica, generalmente, quando :

./.

- l'aliquota dei dazi doganali afferenti alle merci importate è superiore a quella delle merci che rappresentano uno stadio di lavorazione o di trasformazione più avanzato ;
- l'aliquota di un dazio specifico non aumenta in misura inversamente proporzionale alla diminuzione di quantità d'una merce dopo che questa sia stata lavorata o trasformata ;
- l'importo ottenuto dalla formula (aliquota x valore) applicata alle merci importate è superiore all'importo ottenuto dalla medesima formula applicata a merci ottenute in uno stadio di lavorazione o di trasformazione più avanzato.

3. Nella categoria di cui al punto 1 lettera b) (v. articolo 6) vanno incluse, in primo luogo, le merci avariate, usate, di tipo superato ecc., importate come tali allo scopo di ricondizionarle, denaturarle, distruggerle, ecc. (v. art. 6 § 1).

Rientrano parimenti in questa categoria le merci che dovrebbero essere importate in buono stato ma che sono avariate in seguito a caso fortuito o di forza maggiore durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione nella Comunità.

4. Al fine di porre rimedio agli inconvenienti derivanti dalla rigida applicazione delle regole di tassazione alle merci comprese nella categorie sopra precisate, il che obbligherebbe i servizi doganali a basarsi sulla specie tariffaria, sullo stato o sulla natura delle merci al momento dell'importazione, la presente normativa prevede la possibilità di modificare, sotto sorveglianza doganale, la specie o, eventualmente, lo stato delle merci importate prima della loro immissione in consumo.

Permette, inoltre, che ai prodotti così ottenuti siano applicati i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli loro propri.

5. Questo problema forma oggetto di disposizioni coerenti e sistematiche in Germania dove si conosce un regime di trasformazione, sotto vigilanza doganale, di alcuni prodotti ; si tratta dell'Umwandlungsverkehr.

Quanto agli altri Stati membri, la situazione di cui al precedente paragrafo è regolata da norme sparse e differenti. Nei Paesi Bassi esse consistono nella restituzione parziale, dopo la trasformazione di un determinato prodotto, dei dazi doganali ; in Italia viene autorizzata la denaturazione di merci destinate ad usi ben determinati. Derivano, altresì, da altri regimi doganali già esistenti : in alcuni casi sono applicate le regole comunitarie in materia di manipolazioni usuali entro i depositi doganali (Francia), mentre un altro Stato membro (Belgio) ha fissato un elenco completo delle merci per le quali può essere autorizzata la trasformazione sotto vigilanza doganale.

6. Questa disparità non è compatibile con le esigenze dell'Unione doganale e mette in causa l'applicazione delle tariffe doganale comune ; tale applicazione, invece, dovrebbe essere il più possibile uniforme. Tale uniformità deve, in modo particolare, esistere quando si debbano determinare il momento e le condizioni di assunzione in carico delle merci importate.

Ne risulta che il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale deve necessariamente essere regolato da norme comuni. Queste regole comuni, tuttavia, non possono trovare la loro base giuridica nelle disposizioni dell'articolo 28 del Trattato, riguardante soltanto la modifica o la sospensione delle aliquote dei dazi doganali ; in queste condizioni si deve constatare che le disposizioni specifiche del Trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di emanare regole obbligatorie in materia e che sembra necessario basare le disposizioni del presente regolamento sull'articolo 235 del Trattato.

7. Tenuto conto delle diverse considerazioni qui di seguito esposte, sono state stabilite le seguenti regole :

Articolo 1

Tale articolo definisce il regime.

Questo si distingue dal regime del perfezionamento attivo (direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969) in ragione della destinazione delle merci o dei prodotti ottenuti dopo la trasformazione sotto vigilanza doganale. Fatte salve alcune destinazioni particolari (v. articolo 8) le merci ed i prodotti sono destinati ad essere immessi in consumo nella Comunità. I prodotti ottenuti in regime di perfezionamento attivo sono, in linea di principio, destinati ad essere esportati.

Articolo 2

Normalmente il regime è applicabile a tutte le merci che rientrano nei termini delle disposizioni del presente regolamento.

Trattasi, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7.

E' sottinteso che le restrizioni ed i divieti d'importazione, quali le misure d'ordine pubblico e sanitario, debbono essere osservate nei modi d'uso.

Articolo 3

Poiché il regime dev'essere fondato su determinate garanzie, esso non può essere accordato che in favore di persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, fatta eccezione per le operazioni elencate nell'articolo 7, e deve formare oggetto di autorizzazioni

globali o speciali rilasciate dalle competenti autorità.

D'altra parte, è necessario porre in evidenza che solo le merci importate debbono poter essere ritrovate nei prodotti ottenuti senza, tuttavia, che la specie originaria possa essere ristabilita in modo economicamente giustificato. Con questa norma, quindi, viene escluso il sistema della compensazione per equivalenza qual'è previsto dall'articolo 24 della direttiva del Consiglio sul regime del perfezionamento attivo.

Articolo 4

Nell'autorizzazione debbono figurare tutti gli elementi che permettono di esercitare un efficace controllo doganale e di stabilire il rapporto tra prodotti ottenuti e merci importate.

Articolo 5

L'articolo 5 riguarda i casi ripresi dal punto 2) appresso citato. E' sembrato necessario enumerare specificamente sia le merci da trasformare che i prodotti da ottenere. E' stata anche fissata, con allegato, una lista che può essere completata o modificata dal Consiglio, che delibera con maggioranza qualificata su proposta della Commissione. E' prevista una procedura d'urgenza con provvisoria assegnazione di competenze alla Commissione.

Articolo 6

Il § 1, lettera a), di questo articolo considera, in primo luogo, le merci avariate, usate o di tipo superato che, come tali, vengono importate per la loro trasformazione in prodotti con tassazione inferiore. Va, tuttavia, prevista la condizione per la quale gli interessi essenziali dell'economia comunitaria non debbono essere pregiudicati.

Le operazioni di trasformazione sono enumerate in termini limitativi.

Il § 1 lettera b) estende il campo di applicazione del § 1 lettera a) alle merci che avrebbero dovuto essere importate nella Comunità nello stato normale ma che hanno subito avarie in conseguenza di un caso fortuito o di forza maggiore durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione nella Comunità.

Articolo 7

Nell'ambito del regime, l'articolo 7 ha carattere eccezionale e marginale. Questa norma trova la sua giusta collocazione nel contesto del presente regolamento. L'articolo 7 prevede una procedura semplificata per le spedizioni postali e per le merci importate dai viaggiatori.

Oltre all'abbandono, può essere autorizzata la sola distruzione.

Articolo 8

Deve essere istituita una procedura amministrativa uniforme per l'ammissione al regime delle merci importate. L'attuazione di questa procedura formerà oggetto di disposizioni d'applicazione da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14.

Tuttavia, in attesa di queste disposizioni, le autorità nazionali possono continuare ad applicare le proprie regole nazionali in proposito.

Il regime termina, normalmente, con la immissione in consumo dei prodotti ottenuti o con la distruzione delle merci importate. Il titolare del regime può, comunque, rinunciare alla trasformazione autoriz-

zata, purché le autorità lo consentano.

Lo stesso principio è applicabile quando il titolare voglia esportare o introdurre in deposito i prodotti ottenuti.

Articolo 9

Per l'effettuazione delle operazioni previste dagli articoli 5 e 6 l'operatore può farsi rappresentare.

Articolo 10

Questo articolo stabilisce implicitamente la presunzione per la quale la trasformazione sotto vigilanza doganale è assimilata ad una trasformazione al di fuori della Comunità, di modo che la immissione in consumo dei prodotti ottenuti possa considerarsi come importazione diretta ; ciò consente di tener validi la data e gli altri elementi di tassazione accettati o riconosciuti alla data effettiva di immissione in consumo dei prodotti ottenuti.

Per determinare il valore imponibile, sono pienamente applicabili le disposizioni del regolamento sul valore in dogana.

La rinuncia al regime effettuata nei modi regolamentari, comporta la immissione in consumo delle merci importate con applicazione dei dazi doganali, tasse d'effetto equivalente e prelievi agricoli loro afferenti nel giorno di tale immissione in consumo.

Articolo 11

Quando, in caso di controllo o alla scadenza del termine fissato per la trasformazione, il titolare non può ripresentare la totalità o una parte delle merci che sono ancora vincolate al regime, si fa

luogo alla riscossione dei dazi doganali, delle tasse d'effetto equivalente e dei prelievi agricoli afferenti alle merci mancanti. L'importo da riscuotere è quello che sarebbe stato determinato nel caso di immissione in consumo delle merci importate alla data della loro ammissione al regime, con questa particolarità che l'importo non può essere inferiore all'importo più elevato che dovrebbe essere riscosso tra questa data di ammissione al regime ed il giorno della constatazione della mancanza.

Articolo 12

La fissazione della garanzia e le misure da adottare in proposito sono lasciate alle autorità nazionali.

Articoli 13 e 14

Come per le direttive relative ai regimi del perfezionamento attivo e del perfezionamento passivo, il Comitato dei regimi doganali economici è competente a esaminare ogni problema concernente l'applicazione del presente regolamento e per dare il proprio parere sulle disposizioni d'applicazione da emanare secondo la procedura del Comitato.

Articolo 15

L'articolo 15 intende sottolineare il carattere esauriente della proposta regolamentazione.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO AL REGIME CHE CONSENTE
LA TRASFORMAZIONE, SOTTO VIGILANZA DOGANALE, DI MERCI PRIMA DELLA LORO
IMMISSIONE IN CONSUMO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'esperienza acquisita, dopo la realizzazione della Unione doganale, in materia di determinazione e di calcolo dei dazi doganali, delle tasse d'effetto equivalente e dei prelievi agricoli, dimostra che, nonostante la struttura coerente della tariffa doganale comune e del sistema di prelievi agricoli, in alcuni casi particolari la tassazione delle merci sulla base della loro specie tariffaria, del loro stato o della loro natura all'atto dell'importazione si concreta in un importo superiore a quello che sarebbe economicamente giustificato, tale da indurre al trasferimento di alcune attività economiche al di fuori della comunità ;

considerando che, dopo aver esaminato le differenti regolamentazioni nazionali, un solo Stato membro attualmente applica uno specifico regime doganale volto a tener conto di questa particolare situazione, mentre altri Stati membri si limitano ad applicare misure "ad hoc" o hanno disciplinato, soltanto parzialmente, i diversi problemi che scaturiscono da questa situazione ; che la diversità che ne risulta non è compatibile con la uniformità di applicazione della tariffa doganale comune nella Comunità ;

considerando che l'Unione doganale, istituita dal Trattato, rende necessario instaurare un regime comunitario che permetta di modificare, sotto sorveglianza doganale, la specie o, eventualmente, lo stato delle merci che non soddisfino alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del Trattato e conseguentemente di applicare ai prodotti ottenuti, all'atto della immissione in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli loro propri ;

considerando che l'attuazione dell'Unione doganale è, nell'essenziale, regolata dalle disposizioni del titolo I capitolo 1 del Trattato ; che questo capitolo del Trattato prevede un complesso di prescrizioni tassative in materia, particolarmente, di eliminazione dei dazi doganali tra gli Stati membri, d'istituzione ed applicazione progressiva della tariffa doganale comune, oltre che di modifiche e sospensioni autonome dei relativi dazi ; che i termini "modifiche o sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune", figuranti all'articolo 28, non consentono di basare le disposizioni relative alla trasformazione sotto vigilanza doganale su tale articolo ; che, seppure l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedano, prima della scadenza del primo periodo e secondo le necessità, al ravvicinamento delle proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale, tale articolo non attribuisce alle istituzioni della Comunità il potere di emanare norme obbligatorie al riguardo ; che, pertanto, è necessario basare le disposizioni del presente regolamento sull'articolo 235 ;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione di queste regole comuni e di prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di emanarne tempestivamente le modalità d'applicazione ;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

E' istituito un regime di trasformazione sotto vigilanza doganale di merci importate, destinate ad essere immesse in consumo.

Tale regime, denominato qui di seguito "regime di trasformazione sotto vigilanza doganale", permette :

- di modificare sotto controllo doganale la specie o eventualmente lo stato di merci che non soddisfino alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 1 del Trattato e
- di applicare ai prodotti ottenuti i dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli ad essi relativi,

quando alla data di ammissione al regime l'ammontare dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli afferenti ai prodotti da ottenere sia inferiore all'ammontare dei dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli afferenti alle merci ammesse a questo regime.

Articolo 2

Il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale si applica, alle condizioni previste dal presente regolamento, alle merci di qualsiasi specie ed origine.

Articolo 3

1. Il beneficio del regime di trasformazione sotto vigilanza doganale è concesso soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite

nella Comunità qualora si tratti delle operazioni di cui agli articoli 5 e 6.

2. Le autorità competenti dello Stato membro dove la trasformazione sarà effettuata, qui di seguito denominate "autorità competenti", concedono il ^{beneficio del} regime agli interessati, su loro domanda, con autorizzazioni globali o speciali.

3. Il beneficio del regime non è concesso :

- quando è impossibile identificare nei prodotti ottenuti le merci ammesse al beneficio del regime ;
- se la specie o lo stato iniziale di queste merci non economicamente essere ristabilita dopo la trasformazione.

4. Le autorità competenti possono rifiutare il beneficio del regime alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse giudicano utili.

Articolo 4

L'autorizzazione fissa le condizioni per

le operazioni di trasformazione e stabilisce in particolare :

- la specie tariffaria, l'origine, la quantità ed il valore delle merci da trasformare e, all'occorrenza, lo stato nel quale si trovano ;
- l'operazione di trasformazione preventivata, nonché il coefficiente di rendimento da applicare o, all'occorrenza, il modo di determinarlo ;
- la specie tariffaria dei prodotti che debbono essere ottenuti dalla operazione di trasformazione ;
- il termine entro il quale l'operazione di trasformazione deve essere effettuata ;
- il luogo di trasformazione.

Articolo 5

1. Le autorità competenti autorizzano la trasformazione sotto vigilanza doganale, alle condizioni previste dal presente regolamento, delle merci designate nell'elenco, dell'allegato I in prodotti che sono ugualmente designati nell'elenco.

2. Le modifiche dell'elenco eventualmente necessarie sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. In caso di urgenza e su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può adottare misure provvisorie e di durata limitata che possono derogare, se del caso, alle disposizioni del paragrafo 1. Queste misure sono immediatamente applicabili.

Esse vengono immediatamente comunicate agli Stati membri.

Ogni Stato membro può sottoporre all'esame del Consiglio le misure adottate dalla Commissione, entro il termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della sua comunicazione. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, prendere una misura differente entro il termine di un mese.

Articolo 6

1. Le autorità competenti possono concedere il beneficio del regime :

a) quando si tratti di merci importate ai fini :

- della loro riduzione in rottami o della loro distruzione ;
- della loro denaturazione ;
- del recupero di parti o elementi delle stesse;

- della separazione o eliminazione di parti avariate, con o senza distruzione di quest'ultime ;
 - di rimediare alle cause e agli effetti dell'avaria subita dalle stesse;
- b) ovvero quando alle stesse operazioni debbono essere assoggettate merci avariate a seguito di caso fortuito o di forza maggiore intervenuto durante il trasporto dal luogo di spedizione al luogo di destinazione nella Comunità, anche se esse siano state, nel frattempo, immagazzinate o introdotte in un deposito provvisorio.

2. Nel caso previsto dalla lettera a) del paragrafo 1, il beneficio del regime non è accordato se l'autorizzazione arrechi grave pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari.

Articolo 7

Ferme restando le norme nazionali sullo abbandono delle merci, le autorità competenti possono autorizzare, su domanda dell'importatore, la distruzione delle merci che:

- formano oggetto di spedizioni postali (ivi compresi i pacchi postali);
- sono contenute nei bagagli dei viaggiatori o trasportate da quest'ultimi.

Articolo 8

1. La sottoposizione delle merci al regime di trasformazione sotto vigilanza doganale è subordinata all'accettazione, da parte delle autorità competenti, di una dichiarazione redatta conformemente ad un

formulario il cui modello, al pari delle le modalità di applicazione, stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Nell'attesa dell'attuazione di queste disposizioni, gli Stati membri applicano le proprie norme nazionali in materia.

2. Il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale si considera come terminato quando, alle condizioni previste dall'autorizzazione, i prodotti ottenuti dalla trasformazione siano immessi in consumo o le merci importate siano distrutte.

3. Tuttavia, quando le circostanze lo giustifichino, le autorità competenti possono ugualmente considerare come terminato il regime in caso di esportazione o di deposito dei prodotti ottenuti o in caso di rinuncia alla trasformazione autorizzata.

Articolo 9

Le autorità competenti possono permettere al titolare dell'autorizzazione di fare effettuare, per conto proprio, da terzi le operazioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 10

1. Quando i prodotti ottenuti dalla trasformazione sotto vigilanza doganale sono immessi in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli ad essi afferenti sono riscossi in base all'aliquota o ammontare applicabile alla data in cui le autorità competenti hanno accettato la dichiarazione della loro immissione in consumo nonché in base al valore e agli altri elementi di tassazione riconosciuti o ammessi a tale data.

Qualora, a seguito della trasformazione, si ottengano residui non si deve procedere ad alcuna riscossione di dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli nei loro confronti, quando tali residui sono distrutti sotto vigilanza doganale.

2. Il valore da prendere in considerazione, a norma del paragrafo 1, è il valore in dogana che sarebbe stato applicato se i prodotti ottenuti dalla trasformazione fossero stati importati tal quali alla data prevista in questo paragrafo e nelle stesse condizioni delle merci ammesse al beneficio del regime di trasformazione sotto vigilanza doganale.

3. In caso di rinuncia al regime, alle condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 3, sono applicabili i dazi doganali, tasse di effetto equivalente e prelievi agricoli afferenti alle merci importate ed in vigore alla data della loro effettiva immissione in consumo.

Articolo 11

Quando, in occasione di un controllo o al momento della scadenza del termine di trasformazione fissato dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione non è in condizione di presentare alle autorità competenti le merci che dovrebbero trovarsi ancora sotto il regime di trasformazione, sia sotto forma di merci tal quali, sia sotto forma di prodotti intermedi o di prodotti ottenuti dalla trasformazione, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli afferenti alle merci mancanti debbono essere riscossi secondo l'aliquota o l'importo applicabile a queste merci alla data della loro ammissione al regime e in base al valore in dogana ed agli altri elementi di tassazione riconosciuti o ammessi a tale data.

Tuttavia, l'ammontare così determinato non può essere inferiore al più elevato degli ammontari che sarebbe stato applicabile alle merci mancanti nel periodo compreso tra la data di ammissione al regime e la

data di constatazione della mancanza.

Articolo 12

Le autorità competenti possono esigere una garanzia di cui determinano la forma e l'ammontare.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a sottoporsi a tutte le misure di sorveglianza o di controllo prescritte dalle autorità competenti.

Articolo 13

Il Comitato dei Regimi Doganali Economici, istituito dalla direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, (1) può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 2 a 4 e da 6 a 12 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3 della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo.

./.

(1) G.U. N. L 58 del 8.3.1969, p. 1

Articolo 15

Il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale, istituito dal presente regolamento, si sostituisce ai regimi doganali nazionali aventi gli stessi effetti^{o effetti simili}/simili e esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1973.

x

x

x

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

ELENCO

previsto all'articolo 5 del presente regolamento

Merci la cui trasformazione sotto vigilanza doganale è autorizzata	Prodotti ottenuti in seguito alla trasformazione sotto vi- gilanza doganale
Tabacco greggio o non lavorato	<u>trasformato in</u> Tabacco scostolato
Merci e prodotti di ogni specie destinati ad essere	<u>trasformati in</u> Campioni presentati tal quali o sotto forma di collezioni